

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld — Germania) — Marc Brogsitter/Fabrication de Montres Normandes EURL, Karsten Fräßdorf

(Causa C-548/12) ⁽¹⁾

(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Articolo 5, punti 1 e 3 — Azione di responsabilità civile — Natura contrattuale o extracontrattuale)

(2014/C 135/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Krefeld

Parti

Ricorrente: Marc Brogsitter

Convenuti: Fabrication de Montres Normandes EURL, Karsten Fräßdorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Krefeld — Interpretazione dell'articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali — Ricorso proposto dinanzi ad un giudice competente in materia di atti illeciti — Situazione in cui l'illecito è stato commesso nell'ambito di un contratto tra il suo autore e la sua vittima e in cui il giudice del luogo in cui l'obbligo di base deve essere eseguito è situato in un altro Stato membro — Determinazione del giudice competente

Dispositivo

Azioni di responsabilità civile quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di natura extracontrattuale nel diritto nazionale, devono tuttavia essere considerate come rientranti nella «materia contrattuale», ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, se il comportamento contestato può essere considerato un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, quali possono essere determinate tenuto conto dell'oggetto del contratto.

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2013.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën

(Causa C-599/12) ⁽¹⁾

(IVA — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Operazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 28, paragrafo 3 — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 370 — Clausole di «standstill» — Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione)

(2014/C 135/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrenti: Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you

Convenuto: FOD Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE, degli articoli 26, paragrafo 3, e 28, paragrafo 3, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Interpretazione e validità degli articoli 153, 309 e 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime particolare delle agenzie di viaggio — Prestazioni di servizi che comportano il ricorso ad altri soggetti imponibili per effettuare operazioni al di fuori dell'Unione — Mancata esenzione — Principi di uguaglianza, di neutralità fiscale e di proporzionalità

Dispositivo

- 1) *L'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e l'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano all'introduzione da parte di uno Stato membro, prima del 1° gennaio 1978, in pendenza del termine per la trasposizione della sesta direttiva 77/388, di una disposizione che modifica la legislazione vigente assoggettando all'imposta sul valore aggiunto le operazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell'Unione europea.*
- 2) *Uno Stato membro non viola l'articolo 309 della direttiva 2006/112 per il fatto di non assimilare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio ad attività di intermediazione esenti, quando tali prestazioni si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell'Unione europea, e di assoggettare le suddette prestazioni all'imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali prestazioni fossero assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in quello Stato alla data del 1° gennaio 1978.*
- 3) *L'articolo 370 della direttiva 2006/112, letto insieme all'allegato X, parte A, punto 4, di tale direttiva non viola il diritto dell'Unione per il fatto di concedere agli Stati membri la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposizione i servizi delle agenzie di viaggio relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell'Unione europea.*
- 4) *Uno Stato membro non viola il diritto dell'Unione, in particolare i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di neutralità fiscale, per il fatto di trattare le agenzie di viaggio, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 e dell'articolo 306 della direttiva 2006/112, in modo diverso dagli intermediari, nonché di prevedere una norma, come quella di cui al regio decreto del 28 novembre 1999, in forza della quale soltanto le prestazioni di tali agenzie di viaggio, e non quelle degli intermediari, sono assoggettate a imposizione quando si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell'Unione europea.*

(¹) GU C 86 del 23.3.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Administrativen sad Sofia grad — Bulgaria) — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Cause riunite C-29/13 e C-30/13) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Articoli 243 e 245 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 181 bis — Decisione impugnabile — Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo — Principio del rispetto dei diritti della difesa]

(2014/C 135/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad